

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6923 del 03/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CAMPOSANTO (MO), via PER CAVEZZO n. 16/1, richiesta dalla ditta SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA (ex SMURFIT KAPPA ITALIA SPA) per l'attività di produzione cartone ondulato e produzione imballi in cartone mediante stampa flessografica, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI, RUMORE. Rif. SUAP n. 899/2024 Prat. Sinadoc n. 25192/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7187 del 02/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CAMPOSANTO (MO), via PER CAVEZZO n. 16/1, richiesta dalla ditta SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA (ex SMURFIT KAPPA ITALIA SPA) per l'attività di produzione cartone ondulato e produzione imballi in cartone mediante stampa flessografica, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 899/2024

Prat. Sinadoc n. 25192/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13/03/2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7/04/2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7/04/2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Legge 7/08/1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2344 del 22/04/2024 intestata a SMURFIT KAPPA ITALIA SPA e rilasciata dal SUAP il 23/04/2024;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 11/06/2024 (protocollo SUAP n. 15513) e successive integrazioni prot. 16940 del 25/06/2024 e acquisita da Arpae SAC con prot. n. 120466 del 01/07/2024 dalla ditta **SMURFIT KAPPA ITALIA SPA** (PIVA 02124341203), con sede legale in via Monti n. 12, Comune di Milano (MI), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione cartone ondulato e produzione imballi in cartone mediante stampa flessografica svolta presso lo stabilimento ubicato in via **PER CAVEZZO n. 16/1** Comune di **CAMPOSANTO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n. 447/1995;

l'istanza è presentata per la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n. 152/2006;

l'istanza è presentata per il rilascio dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n. 152/2006;

e per il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n. 447/1995;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 128420 del 12/07/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi

istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Consorzio di Bonifica;

- sono pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 132422 del 18/07/2024, in merito alla matrice emissioni in atmosfera;
- con nota protocollo n. 134104 del 22/07/2024, Arpae, a seguito delle integrazioni volontarie ricevute, ha richiesto i pareri nell'ambito della conferenza dei servizi, agli enti interessati, in merito alla matrice emissioni in atmosfera;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 176495 del 01/10/2024 e con protocollo Arpae n. 201780 del 08/11/2024 in merito alla modifica di ragione sociale da SMURFIT KAPPA ITALIA SPA a **SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA** senza variazioni di P.IVA;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Camposanto non ha espresso il proprio parere in merito agli scarichi idrici e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Camposanto, protocollo n. 6104 del 20/08/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 151003 del 20/08/2024, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 191623 del 23/10/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in acque superficiali, espresso dal Consorzio della Bonifica Burana, protocollo n. 14449 del 11/09/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 163261 del 11/09/2024;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 185215 del 14/10/2024;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n. 241/90, è il titolare dell'incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n. 241/1990 e, conseguentemente
2. di ADOTTARE ai sensi del DPR n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta

SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA (ex SMURFIT KAPPA ITALIA SPA) (PIVA 02124341203) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **CAMPOSANTO (MO)**, via **PER CAVEZZO n. 16/1**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Camposanto
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n. 152/06	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR n. 227/11	Comune di Camposanto

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato Acqua";
 - "Allegato Aria";
 - "Allegato Rumore";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo le indicazioni Arpae di gestione per la qualità (rif. P85008/ER Rev.3 del 04/06/2024), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2024-2344 del 22/04/2024, pertanto con **validità fino al 23/04/2039**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità della ditta presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
8. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal DPR n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'articolo 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 6/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle

verifiche di competenza del SUAP in materia di antimafia ai sensi del Dlgs. 6/09/2011 n. 159;

12. di RENDERE NOTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

Pratica Sinadoc 26792/2025

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CAMPOSANTO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PER CAVEZZO n. 16/1 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di produzione cartone ondulato e produzione imballi in cartone mediante stampa flessografica.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione 6243 del 11/11/2024.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

Dall'esame della documentazione ed in considerazione dei pareri/contributi istruttori acquisiti durante precedente iter autorizzatorio, si rileva quanto segue:

- E' presente uno scarico di acque reflue domestiche/miste (S1) che recapita nella pubblica fognatura di Via Per San Felice.
Come previsto dal punto 2.1 della DGR 1053/2003, lo scarico di acque domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto del regolamento del gestore, AIMAG SpA.
- E' presente uno scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura (S2) a servizio del quale sono inoltre presenti dei sistemi di "troppo pieno" (S3 A-B-C-D), che non avendo alcun sistema di blocco o di attivazione entrano in funzione al raggiungimento del massimo della capacità idraulica della rete fognaria quando non è possibile scaricare le acque meteoriche che affluiscono allo scarico S2.
- Esternamente al corpo principale dell'azienda è presente un prefabbricato con n. 3 bagni dotati di wc, usati dall'impiegata dell'ufficio spedizioni, dagli addetti alla logistica e dagli autisti dei mezzi trasporto. Trattasi di acque reflue domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale nel punto S4.

La linea fognaria proposta è costruita con tubi in PVC che trasportano i reflui provenienti dai wc in n.1 fossa biologica di tipo Imhoff di diametro ϕ pari a 1,1 m e altezza h pari a 2,0 m; all'uscita della fossa Imhoff i reflui vengono convogliati in n. 1 impianto di fitodepurazione con filtrazione sub-verticale dimensionato per soddisfare un carico di n. 5 Abitanti Equivalenti potenziali (AE).

Le acque non evo-traspirate in uscita dalla fitodepurazione vengono convogliate mediante tubo in PVC nel fosso situato sul lato dello stabilimento, che a sua volta si immette nel Cavo Dogaro.

In considerazione del parere di ARPAE Unità Presidio Territoriale di Carpi, il sistema di raccolta delle acque prima dello scarico in acque superficiali è ritenuto adeguato.

RICHIAMATI i pareri acquisiti durante il precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in acque superficiali, espresso dal Consorzio della Bonifica Burana, protocollo n. 14449 del 11/09/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 163261 del 11/09/2024;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di

Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 185215 del 14/10/2024;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici, si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA**, per lo stabilimento localizzato in **via PER CAVEZZO n. 16/1**, comune di **CAMPOSANTO (MO)**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali (scarico S4)**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Deve essere garantito nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento della fossa biologica di tipo Imhoff, provvedendo ad effettuare le necessarie manutenzioni periodiche. La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale (una volta ogni 12 mesi).
- 2) La documentazione fiscale attestante l'avvenuto svolgimento delle operazioni di manutenzione degli impianti deve essere conservata e, se richiesto, messa a disposizione degli organi di controllo.
- 3) Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di funzionamento e manutenzione del sistema di fitodepurazione con particolare attenzione alla manutenzione delle parti elettro-meccaniche del sistema (ad esempio le pompe di rilancio ove presenti), alla gestione della vegetazione e delle acque reflue in uscita dal vaso di fitodepurazione garantendone il corretto allontanamento ed evitando che si creino fenomeni di ristagno ed impaludamento.
- 4) Il terreno intorno allo scavo per la fitodepurazione deve essere sistemato in modo da evitare che le acque meteoriche di ruscellamento penetrino nell'impianto.
- 5) Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico del fosso interpodereale di cui al punto S4 (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del fosso, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.

Documenti di riferimento: - **planimetria scarichi (Allegata alla Det. 6243 del 11/11/2024)**

Pratica Sinadoc 26792/2025

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PER CAVEZZO n. 16/1 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di produzione cartone ondulato e produzione imballi in cartone mediante stampa flessografica.

La domanda è relativa ad una modifica che prevede l'installazione di una nuova macchina casemaker con aumento della capacità produttiva del 13% e l'introduzione di un nuovo punto di emissione associato a questa macchina.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1, E2, E5, E8, E9, E22**
- la installazione del nuovo punto di emissione: **E23**
- sono inoltre presenti n. 3 impianti termici civili a metano C1 (PTN 42 KW), C2 (PTN 28 KW), C3 (PTN 28 KW)

e il seguente consumo annuale di materie prime:

- Bobine di carta	66.700	t
- Amido	1.035	t
- Borace liquido	5,020	t
- NaOH (30%)	48,5	t
- Anticalcare acido	2,25	t
- Antifermentazione	3,80	t
- Antischiuma	2,25	t
- Colori	49	t
- Ritardante inchiostri	205	kg
- Vernice Sovrastampa	719	kg
- Colla vinilica	20	t
- Detergenti	5,15	t
- Oli e grassi per macchinari	2,15	t

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione 6243 del 11/11/2024; rettificata con determinazione n. 6498 del 21/11/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 176226 del 06/10/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTE le considerazioni contenute nei pareri acquisiti in precedenti istruttorie:

- per quanto attiene il secondo punto della prescrizione 5 dell'Allegato ARIA della Det. n. 2344 del

22/04/2024, che prevede di installare un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile a servizio del punto di emissione E5 "Generatore di vapore a metano (PTN 5.814 KW)", si ritiene di poter derogare in quanto all'art 294 c.1 Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.i è riportato "...ove tecnicamente possibile...", in questo caso trattasi di impianto esistente non corredato del presente sistema.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Silos amido	-	16	saltuaria	Polveri totali	10	-	vedi prescrizione n. 4
E2	Pressa rifili	6.780	10	24	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuale
E5	Generatore di vapore a metano (PTN 5.814 kW)	3.500	10	24 (in inverno)	Polveri totali**	5*	-	Annuale (Portata e Ossidi di Azoto)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)**	200		
				17 (in estate)	Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)**	35*		
E8	Ondulatore 2500 (n. 2 calate)	30.000	12	24	Polveri totali	10	-	Annuale
					COV (espressi come C-org tot)	50		
E9	Ondulatore 2500 (n. 2 calate)	30.000	12	24	Polveri totali	10	-	Annuale
					COV (espressi come C-org tot)	50		
E22	Taglio su TEXO 240 e STAMPA su BOST 924 (n. 3 calate)	40.000	9	24	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuale
					COV (espressi come C-org tot)	50		
E23	Trasformazione del cartone ondulato CASEMAKER MITSUBISHI EVOL	50.000	13,8	24	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuale
					COV (espressi come C-org tot)	50		

* valori limite automaticamente rispettati

** valore riferito ad un tenore di ossigeno del 3%

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole

materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
4. Per l'emissione n. E1 derivanti da silos di stoccaggio materiali polverulenti con funzionamento esclusivamente determinato da operazioni di carico con automezzi, si ritiene opportuno concedere esenzione dall'obbligo di esecuzione delle analisi di autocontrollo periodico, alle seguenti condizioni:
 - a) l'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;
 - c) entro la data di messa a regime per i filtri di cui alle emissioni citate devono essere individuati, nelle condizioni di maggior efficienza, un Delta P caratteristico che dovrà essere annotato sullo strumento; la lettura del pressostato deve essere facilmente accessibile e visibile al personale addetto durante le fasi di carico/sscarico dei silos. Ad ogni anomala variazione del valore di Delta P devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o in casi estremi la Ditta provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ...);
 - d) con periodicità almeno semestrale, a partire dalla data di messa a regime, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli;
5. Prescrizioni in merito al medio impianto di combustione (E5):
 - il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
6. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
7. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**
 In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. E23** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

11. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

13. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su

ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 143733 del 08/08/2025, "Allegato_F_Smurfit_Westrock_Italia_SpA_PLANIMETRIA_emissioni_gassose")

Pratica Sinadoc 26792/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Camposanto**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SMURFIT WESTROCK ITALIA SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PER CAVEZZO n. 16/1 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di produzione cartone ondulato e produzione imballi in cartone mediante stampa flessografica.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- L'area di interesse dell'insediamento è stata attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale (adottata con il PRG di Camposanto), a una classe V - area a prevalente uso industriale - con limiti acustici ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.
- I ricettori principalmente esposti alla rumorosità ambientale sono abitazioni civili (confine sud-est e nord) inserite sia nella UTO di classe III - area mista - con limiti acustici ammissibili pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, che all'interno della fascia di pertinenza acustica dell'infrastruttura stradale assegnata ad una classe IV - area ad intensa attività umana - con limiti acustici ammissibili pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte. Il recettore più prossimo risulta posto a circa 70 m.
- L'attività della ditta si svolge in orario diurno e notturno (su 2 o 3 turni di lavorazione di 8 ore) e per tutte le lavorazioni sono utilizzati impianti tecnologici posti all'interno degli edifici produttivi o sotto strutture adiacenti agli edifici stessi. Nei piazzali esterni è svolta la movimentazione dei materiali.
- Con l'istanza di AUA si chiede di inserire una nuova macchina CASEMAKER MITSUBISHI EVOL per la produzione di scatole. Contestualmente si procederà alla predisposizione di un nuovo punto di emissione in atmosfera e all'installazione di un nuovo impianto di depurazione (sistema di filtrazione a tessuto) da posizionare in prossimità della parete esterna est del reparto ondulatori, sotto apposita tettoia, all'interno di un cavedio generato dallo stabilimento produttivo e dal nuovo deposito bobine.
- Lo studio d'impatto acustico fornisce valutazioni ante e post operam solo sul fronte del confine aziendale est (postazione P1) e presso i ricettori più prossimi (R1 e R2) maggiormente interessati dalla rumorosità prodotta dalla nuova sorgente sonora (identificata come S1).
- Il punto P1, rispetto alla precedente VIAC (studio presentato con l'istanza di AUA precedente) risulta prossimo alla postazione di misura B (confine est),
- In relazione ai livelli sonori riscontrati/stimati emerge che il rumore prodotto dall'attività rispetta i valori limite d'immissione assoluti, diurno e notturno, della classe V al confine aziendale (postazione P1 corrispondente alla postazione B).
- Risulta rispettato anche il valore limite d'immissione assoluto della classe IV nelle aree di pertinenza dei ricettori prossimi all'infrastruttura stradale Via per S. Felice; su tale fronte, però, i dati evidenziano delle criticità acustiche in periodo notturno correlate al rumore stradale.
- Non essendo intervenute modifiche sul confine ovest, si conferma il rispetto della classe III nei confronti del ricettore più prossimo (postazione D).
- Nello studio sono state, altresì, fornite valutazioni circa il rispetto dei valore limite d'immissione differenziale, diurno e notturno, nei confronti di R1 e R2.
- Tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare lo scenario acustico descritto e i risultati delle misure/stime effettuate, si ritiene che l'insediamento sia compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione 6243 del 11/11/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Camposanto, protocollo n. 160322 del 10/09/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Camposanto con protocollo n. 7673 del 16/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 163614 del 16/09/2025;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in corso di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) sulle apparecchiature e gli impianti tecnologici installati presso l'insediamento tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; allo scopo, la Ditta deve eseguire controlli periodici sugli stessi per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale;
2. qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla presente istanza di AUA, o delle modalità di utilizzo delle stesse, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.